DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2021.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2021.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020- 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la professoressa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)* ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-*bis*, comma 1;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-*bis* comma 2, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-*bis*, così come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui

al comma 1 dello stesso art. 5-*bis*, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni Regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2017 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2018 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2019 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2020 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;

Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito *CNR)*;

Vista la comunicazione pervenuta via email in data 13 ottobre 2021, acquisita dal Dipartimento per le pari opportunità con prot. DPO 8427 del 15 ottobre 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerate le misure urgenti adottate dal Governo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*,b),c),e),f),g),h),i) e *l)*;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni.

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l'anno 2021, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-*bis* del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

a) Euro 10.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) Euro 10.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 le Regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1 gennaio 2021 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle province autonome nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

5. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 102.029,11 ed euro 244.428,82, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 3.

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) *e l)*

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* ,h), *i)* e *l)* del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2021, prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

a. iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da Covid 19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d. azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;

e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f. azioni di informazione, comunicazione e formazione;

g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 4.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:

a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

c. il cronoprogramma delle attività;

d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*;

e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attività. A tali tavoli possono partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato Piano operativo, secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità mediante l'adozione di apposite linee guida.

3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-*bis*, le Regioni presentano altresì, entro il 30 marzo 2022, una relazione riepilogativa, utilizzando un apposito *format*, delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, riferite ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente emanati (DPCM 2019-2020), unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020.

4. Entro il 30 novembre 2022, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, per il tramite del Coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunità.

5. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2023, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Centro di responsabilità n. 8 «Pari opportunità» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le Regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della Regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

Art. 6.

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano strategico nazionale.

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 7.

Revisione dei requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio

1. Le regioni e il Dipartimento per le pari opportunità si impegnano a portare a termine le attività già in corso per la revisione dell'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, affinché la stessa possa essere posta alla base del prossimo provvedimento di riparto.

Art. 8.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia
BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2965

ALLEGATO

TABELLA 1

Regione	Popolazione residente (1)	50% Centri Anti Violenza (CAV)			50% Case Rifugio (CR)			Totale
		Numero CAV 2021 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione al numero CAV	Numero CR 2021 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione al numero CR	
Abruzzo	1.285.256	13	72.297,72 €	248.328,56 €	6	72.297,72 €	129.870,13 €	522.794,12 €
Basilicata	547.579	2	30.802,20 €	38.204,39 €	3	30.802,20 €	64.935,06 €	164.743,86 €
Calabria	1.877.728	13	105.625,22 €	248.328,56 €	6	105.625,22 €	129.870,13 €	589.449,12 €
Campania	5.679.759	48	319.495,57 €	916.905,44 €	16	319.495,57 €	346.320,35 €	1.902.216,94 €
Emilia Romagna	4.445.549	22	250.069,28 €	420.248,33 €	47	250.069,28 €	1.017.316,02 €	1.937.702,90 €
Friuli Venezia Giulia	1.198.753	8	67.431,78 €	152.817,57 €	15	67.431,78 €	324.675,32 €	612.356,46 €
Lazio	5.720.796	21	321.803,97 €	401.146,13 €	9	321.803,97 €	194.805,19 €	1.239.559,27 €
Liguria	1.509.805	10	84.928,96 €	191.021,97 €	6	84.928,96 €	129.870,13 €	490.750,01 €
Lombardia	9.966.992	53	560.659,32 €	1.012.416,43 €	46	560.659,32 €	995.671,00 €	3.129.406,06 €
Marche	1.501.406	5	84.456,50 €	95.510,98 €	9	84.456,50 €	194.805,19 €	459.229,18 €
Molise	296.547	3	16.681,25 €	57.306,59 €	1	16.681,25 €	21.645,02 €	112.314,10 €
Piemonte	4.273.210	21	240.374,93 €	401.146,13 €	13	240.374,93 €	281.385,28 €	1.163.281,27 €
Puglia	3.926.931	27	220.896,18 €	515.759,31 €	18	220.896,18 €	389.610,39 €	1.347.162,06 €
Sardegna	1.598.225	11	89.902,73 €	210.124,16 €	5	89.902,73 €	108.225,11 €	498.154,72 €
Sicilia	4.840.876	26	272.307,06 €	496.657,12 €	48	272.307,06 €	1.038.961,04 €	2.080.232,27 €
Toscana	3.668.333	23	206.349,63 €	439.350,53 €	20	206.349,63 €	432.900,43 €	1.284.950,21 €
Umbria	865.013	11	48.658,37 €	210.124,16 €	6	48.658,37 €	129.870,13 €	437.311,04 €
Valle d'Aosta	123.895	1	6.969,29 €	19.102,20 €	1	6.969,29 €	21.645,02 €	54.685,80 €
Veneto	4.852.453	26	272.958,28 €	496.657,12 €	27	272.958,28 €	584.415,58 €	1.626.989,26 €
PA Bolzano	533.715	4	30.022,33 €	76.408,79 €	5	30.022,33 €	108.225,11 €	244.678,55 €
PA Trento	544.745	1	30.642,78 €	19.102,20 €	1	30.642,78 €	21.645,02 €	102.032,78 €
TOTALI	59.257.566	348	3.333.333,33 €	6.666.666,67 €	308	3.333.333,33 €	6.666.666,67 €	20.000.000,00 €

(1) Dati Istat 01/01/2021

(2) Dati riferiti dalle Regioni e province autonome al 30/09/2021

TABELLA 2

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato
Abruzzo	2,45%	245.000 €
Basilicata	1,23%	123.000 €
Calabria	4,11%	411.000 €
Campania	9,98%	998.000 €
Emilia Romagna	7,08%	708.000 €
Friuli Venezia Giulia	2,19%	219.000 €
Lazio	8,60%	860.000 €
Liguria	3,02%	302.000 €
Lombardia	14,15%	1.415.000 €
Marche	2,65%	265.000 €
Molise	0,80%	80.000 €
Piemonte	7,18%	718.000 €
Puglia	6,98%	698.000 €
Sardegna	2,96%	296.000 €
Sicilia	9,19%	919.000 €
Toscana	6,56%	656.000 €
Umbria	1,64%	164.000 €
Valle d'Aosta	0,29%	29.000 €
Veneto	7,28%	728.000 €
PA Bolzano	0,82%	82.000 €
PA Trento	0,84%	84.000 €
Totale	100%	10.000.000 €

(2) Tab 2 Decreto interministeriale 21 febbraio 2014
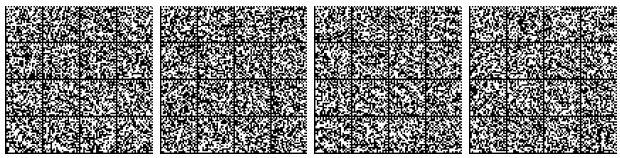
21A07636